



TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE

CODICE DEGLI USI CIVICI E DELLE PROPRIETÀ COLLETTIVE

Pietro Federico

con la collaborazione di Maria Luisa Messeri

**COMMENTATO CON GIURISPRUDENZA
CIRCOLARI MINISTERIALI
LEGGI STATALI E REGIONALI**



E D I T O R E

9. TRENTINO-ALTO ADIGE

9.1. Patente Imperiale 5 luglio 1853, n. 130

Norme per regolare e reluire i diritti di prevalersi di legna, pascoli e prodotti forestali, come pure alcuni diritti di servitù e di possesso comune e di godimento

PARTE I

Sezione I — *Disposizioni Generali*

Art 1.⁽¹⁾ Soggiacciono alle disposizioni di questa Patente:

- 1) tutti i diritti qualunque ne sia la denominazione di far legna e di percepire legna ed altri prodotti forestali in o da un bosco altrui;
- 2) i diritti di pascolo sopra fondi e terreni altrui;
- 3) tutte le servitù prediali non comprese negli alinea 1 e 2, nelle quali o:
 - a) il fondo serviente è un bosco od un terreno destinato alla coltura boschiva, oppure:
 - b) fra il fondo serviente ed il dominante ha sussistito il rapporto nascente dalla giurisdizione dominicale e dalla sudditela;
- 4) tutti i diritti comuni di possesso e di godimento su fondi e terreni, allorché i medesimi esistono:
 - a) fra cessate Superiorità e Comuni oppure coloro che in addietro ne erano dipendenti, o:
 - b) fra due o più Comuni, ma per altro tutti i diritti qui enumerati solo in quanto non risultino essere semplici concessioni temporanee o revocabili senza alcuna limitazione.

Questa Patente non si estende a contratti conchiusi a tempo determinato per tagli o forniture di legna, come pure a determinati contributi di legna per chiese, parrocchie, scuole e fondazioni.

Art. 2. Secondo le disposizioni di questa legge si dovranno trattare tutte quelle servitù boschive e quei diritti di pascolo e di godimento del bosco, che vennero accordati nei boschi appartenenti al Sovrano in seguito al diritto di regalia o per grazia sovrana, e ciò anche allorché abbiano a riguardarsi come revocabili a tenore delle leggi e prescrizioni per l'esercizio del diritto di sovranità sulle foreste.

Art. 3. Non si applica questa Patente alle concessioni o prestazioni abolite o dichiarate reluibili dalle Ordinanze sulla effettuazione dell'esonero del suolo, e desse verranno trattate soltanto secondo le disposizioni delle suddette Ordinanze.

(1) Relativamente ai diritti di possesso e di godimento comune, di cui al n. 4 di questo articolo vedi l'art. 5 della Legge 7 giugno 1883, n. 94.

Art. 4. I diritti che formano il soggetto di questa Patente si aboliranno verso corrispettivo (reluizione), ed in quanto possa aver luogo la riluizione verranno precisati in tutti i rapporti, e quindi riguardo all'estensione, al luogo ed alla maniera del loro esercizio, al tempo, alla durata ed alla misura del godimento e così via, per modo che se ne ottenga il maggiore possibile esonero del suolo (regolamento).

Art. 5. La reluizione ha luogo per intero od almeno in parte solo:

- a) se ed in quanto colla reluizione e colla specie di essa non si ponga a pericolo in modo irreparabile il consueto principale modo di coltivazione del fondo avente diritto o di quello obbligato alla prestazione;
- b) se ed in quanto non ne provengano preponderanti pregiudizi alla agricoltura;
- c) se gli aventi diritti ed i loro obbligati non dichiarino nel modo ammissibile giusta l'art. 9, di essere d'accordo di voler effettuare invece della reluizione, il regolamento dei diritti di cui si tratta.

Art. 6. Le operazioni d'ufficio per la reluizione e pel regolamento si dovranno intraprendere:

- a) d'ufficio riguardo ai diritti indicati nell'art. 1 ai numeri 1, 2, 3-a, e nell'art. 2;
- b) e solo a richiesta di una parte interessata (provocazione) riguardo ai diritti indicati nell'art. 1 ai numeri 3-b, e 4-a, b.

Art. 7. Allo scopo di reluire, come pure di regolare qualsiasi diritto di godimento, si dovrà rilevare e stabilire:

- a) quale ne sia la qualità e l'estensione;
- b) il rapporto di diritto su cui si fonda;
- c) l'immobile a cui si riferisce il diritto di cui si tratta;
- d) le persone che sono interessate come aventi diritto od obbligate, o come partecipi del diritto di possesso comune;
- e) i fatti con cui si possono determinare il modo, la durata, la misura del godimento o dell'esercizio del diritto da regularsi;
- f) le contro prestazioni dell'avente diritto al possessore del fondo soggetto all'onere;
- g) i rapporti e le circostanze in base alle quali si tratta di decidere il punto; se, in quanto ed in qual modo abbia di aver luogo la reluizione del diritto da regularsi oppure la sua determinazione (regolamento) secondo gli articoli 4 e 5.

Art. 8. Per questi rilievi serviranno principalmente di norma le concordi dichiarazioni delle parti che verranno sentite in proposito.

Art. 9. I punti contestati come in generale tutti gli atti della reluizione e del regolamento si stabiliranno possibilmente mediante amichevole convenzione delle parti, al che si deve sempre tendere d'ufficio.

È libero alle parti di concentrarsi riguardo alla reluizione mediante cessione di fondi e terreni, mediante sborso in contanti od assicurazione di un capitale,

mediante un altro corrispettivo oppure di sostituire alla reuizione il regolamento convenendo in qual modo abbia a farsi.

Non si potranno elevare difficoltà contro una simile convenzione se non che quando con essa si violino disposizioni di questa Patente ed in particolare i riguardi dovuti all'agricoltura, oppure quando esistano fondati impedimenti a che venga eseguita.

Art. 10. Sopra i punti contestati, che non si possano comporre mediante convenzione, devono decidere gli uffici a ciò chiamati in base dei documenti, delle cognizioni emesse dalle autorità competenti e dello stato di possesso legalmente rilevato, attenendosi principalmente alle disposizioni di questa Patente come pure alle precedenti leggi provinciali e politiche di ogni Dominio ed al Codice civile generale.

Art. 11. Allorché è posto fuori di dubbio il diritto di godimento per se stesso e l'esercizio del medesimo, ma la misura di quest'ultimo e la proporzione in cui vi abbiano diritto i partecipi non si possano stabilire secondo le disposizioni dell'art. 10, si determineranno tale misura e proporzione secondo i risultati medii dell'esercizio di fatto negli anni di godimento dal 1836 sino inclusivamente al 1845, attenendosi alle disposizioni di questa legge.

Se da questo periodo non risultino dati sufficienti per fissare un termine medio, o se il diritto di godimento non veniva esercitato annualmente, si rileverà col mezzo dei periti la competente misura del godimento in un importo annuo, e rispettivamente periodico.

Art. 12. In nessun caso l'esercizio del diritto, in quanto sia in opposizione al contratto o se anche di conformità al contratto abbia ecceduto le disposizioni di legge, non potrà calcolarsi a vantaggio del percipiente.

Viceversa non si potrà pure tener conto di una temporaria diminuzione del solito godimento, cagionata dall'insufficienza dei prodotti del fondo soggetto all'onere o per infortuni intervenuti al bestiame di chi ha diritto al godimento.

Art. 13. In mancanza di una convenzione ammissibile giusta l'art. 5 e l'art. 9 si dovrà sempre pronunciare una cognizione motivata avuto riguardo ai rapporti indicati all'art. 5, e verificati al tenore dell'art. 7 decidendo:

- a) se ed in qual modo debba farsi una completa deluizione dei diritti o se abbia ad aver luogo solo un regolamento;
- b) se ed in qual modo abbia a reluirsi almeno una parte del godimento, e perciò a quale altra parte debba limitarsi il regolamento;
- c) finalmente se il regolamento abbia a limitarsi ad un certo tempo, scorso il quale debba effettuarsi la reuizione.

Art. 14. Allorché si deve decidere del modo della reuizione si ordinerà:

- A) Il pagamento del capitale di reuizione e precisamente a scelta dell'obligato o in denaro contante o con obbligazioni ammesse dal fondo di esonero pel bene ag-

gravato entro tre mesi dopo che è passata in giudicato la relativa sentenza, allorché sia ammissibile questa specie di reluzione secondo le disposizioni dell'art. 5 e l'obbligato non chieda la reluzione mediante fondi e terreni.

B) La cessione dei fondi e terreni pei diritti indicati nell'art. 1 allinea 1, 2, 3, e nell'art. 2, e cioè:

- 1) a richiesta o col consenso dell'obbligato;
 - 2) contro il volere dell'obbligato;
- a) nel caso dell'art. 21, quando il diritto di percezione non riguardi solo un godimento accessorio del fondo obbligato;
- b) quando l'obbligato non versa il capitale di reluzione in contanti o colle obbligazioni emesse dal fondo di esonero pel bene aggravato entro lo stabilito termine, purché non vi osti la disposizione dell'art. 5-a.
- C) La divisione di fondi e terreni in tutti i casi della reluzione ammissibile a tenore dell'art. 5 di diritti comuni di possesso e di godimento (art. 1 allinea 4).

Sezione II — *Disposizioni speciali*

A) *Per il regolamento*

Art. 15. Allorché si regolano in tutto od in parte o soltanto anche per un certo tempo i diritti di godimento, si dovranno stabilire con documento le più precise determinazioni del regolamento secondo il principio contenuto nell'art. 4 ed avendo riguardo alle seguenti disposizioni.

Art. 16. Tutti i diritti di fare o di percepire legna, in quanto che non si riferiscano semplicemente a legna deperita da raccogliersi sugli alberi o da terra, oppure a ceppi ed a radici, si dovranno regolare col ridurli ad una determinata somministrazione di legna annuale o periodica precisando il luogo donde detrarsi ed avuto riguardo al luogo da cui si trae attualmente o verrà tratta in avvenire.

In tali regolamenti le competenze di legna da bruciare (legna da fuoco, da fiamma, da grata, da carbone) si dovranno sempre precisare indicando la somministrazione da farsi in tese di Vienna o loro frazioni, determinando la lunghezza dei pezzi e specificandone la qualità colle espressioni usate in paese (legna da fuoco spaccata, legna da rami, di scarto, mista e simili); in quanto alla legna da fabbrica e da strumenti (legna da tronchi, da costruzioni, da operai e simili) se ne stabilirà la qualità corrispondente allo scopo di chi vi ha diritto (per esempio: tanti piedi cubici di legna di una certa lunghezza e grossezza, od un determinato numero di tronchi, di ceppi, di fusti, di stanghe con misure stabilite) e precisamente secondo l'occorrenza per ogni singolo anno o per periodi di maggiore durata, entro i quali si possa chiedere la competenza in somministrazioni parziali e tutto ad un tratto.

Art. 17. Il diritto di fare o percepire legna deperita da raccogliersi sugli alberi o da terra, oppure legna di ceppi e radici verrà regolato riducendola ad una quantità di

legna da bruciare di determinata qualità e misura di Vienna, soltanto allorché ne faccia richiesta chi è tenuto a lasciar esercire tale diritto sui propri fondi.

In questo caso si verificherà l'importo annuo del diritto di godimento secondo il prescritto dell'art. 11, e la determinazione del suo valore come pure la riduzione dell'utile netto del percipienti ad una equivalente quantità di legna da bruciare si faranno a tenore delle disposizioni dell'art. 26.

Art. 18. La decisione sul regolamento del diritto di pascolo deve stabilire precisamente la specie del bestiame da condurvisi, il numero dei capi di bestiame, il tempo del pascolo e la misura di tale godimento, e così pure regolare le servitù di condurre bestiame, di abbeverarlo che fossero congiunte col godimento del pascolo ed anche l'assiepamento o l'indicazione dei tratti assegnati al pascolo che per avventura si rendesse necessaria, la destinazione di guardiani o pastori, e simili.

Art. 19. Il regolamento del pascolo nel bosco od in terreno destinato alla cultura boschiva deve specialmente contenere la estensione della superficie da assegnarsi al pascolo, i tratti boschivi soggetti al pascolo, il tempo, il quando ed il modo in cui debba farsi l'assegno dei siti da pascolare.

Art. 20. Nel regolare i percepimenti materiali da strame di qualsiasi denominazione o di altri prodotti forestali se ne deve esattamente stabilire la specie come pure la quantità che annualmente ne compete, gli aventi diritto, il luogo ed il tempo di percepirlo.

Art. 21. Se i prodotti del fondo onerato non bastano per un certo tempo o per sempre a coprire le constatate competenze di tutti gli aventi diritti a godimento, converrà qualora non addivengano ad un altro componimento, assicurate che siano le competenze per le quali si provi un diritto di preferenza, che si adattino ad una proporzionata riduzione temporaria o perpetua. Le pretese d'indennizzo per la seguita riduzione si devono far valere nell'ordinaria sede di giudizio.

Art. 22. Nel regolamento si deve anche comprendere la esatta determinazione delle controprestazioni da corrisponderci dall'avente diritto al godimento al possessore del fondo aggravato, in quanto che tali prestazioni secondo le norme dell'esonero del suolo non debbono già essere prese in considerazione all'atto che l'esonero verrà effettuato.

Le controprestazioni devono verificarsi come rendite annuarie fisse giusta i medesimi principii, secondo i quali venne stabilita l'estensione della prestazione, e possono consistere in denaro o in somministrazioni in natura. Trattandosi di queste ultime il possessore del fondo aggravato, in quanto non vi si oppongano dei contratti può chiederne il cambiamento in denaro secondo l'importo medio dei prezzi che si fecero nel luogo della prestazione negli anni 1836 sino al 1845 inclusivamente.

Le prestazioni di lavoro in natura sussistenti come contro prestazioni dovranno

no in ogni caso cangiarsi in un contributo annuo in denaro secondo i prezzi di salario usati in quel paese nel suddetto periodo da cui deve dedursi il porto medio.

A richiesta dell'obbligato dovrà dedursi la controprestazione dalla verificata competenza di godimento, e quindi questa verrà regolata senza che abbia ulteriormente a sussistere la controprestazione.

Art. 23. Se al tempo di regolare un diritto non esistono ancora le condizioni contenute nell'art. 5 *a)*, *b)*, per poter essere reluito in tutto od in parte, ma però vi sia già la prova, o si possa attendersi con fondamento che le condizioni della reuibilità si verificheranno scorso che sia un periodo determinato o da determinarsi, oppure nel caso che venga cambiato il principale modo economico di coltivazione, il regolamento stabilirà esattamente anche l'epoca in cui o gli avvenimenti al cui verificarsi possa chiedersi dall'avente diritto o dall'obbligato la reluizione, come pure sin a qual punto ciò possa farsi.

B) Per la reluizione

Art. 24. Allorché è stabilito che la reluizione a farsi come pure in quanto ed in qual modo essa debba aver luogo, si pronuncierà con apposita cognizione l'abolizione dei diritti ed il corrispettivo che vi si deve sostituire.

Art. 25. Per effettuare la reluizione si valuteranno i diritti di godimento che vi sono soggetti in base al reddito annuo che risulta dal regolamento già intrapreso in conformità a questa Patente, o che sarebbe per risultarne qualora non fosse ammissibile che il solo regolamento.

Art. 26. La valutazione del reddito annuo, qualora non si possa ottenere un componimento fra le parti, si farà col mezzo di periti secondo l'importo netto che rimane all'avente diritto dedottene le spese occorrenti per esercitarlo prendendo per base i prezzi sui quali le parti andassero d'accordo, oppure quelli risultanti dai prezzi medi in luogo nel decennio del 1836 sino esclusivamente al 1845. Quando manchino i prezzi locali o vi siano fondati dubbi che siano alterati, di regola si stabiliranno i prezzi col mezzo dei periti.

Art. 27. Dal valore dell'annuo reddito del diritto da reluirsi si deduce l'importo annuo delle controprestazioni da valutarsi secondo le disposizioni dell'art. 26, ed il residuo costituisce il valore, che si capitalizza moltiplicandolo per venti e quindi rappresenta in denaro il capitale di reluizione del diritto da abolirvi.

Art. 28. Il valore del fondo da cedersi o da dividersi si dovrà stabilire per mezzo di convenzione o di periti in base alla sua permanente produttività e quindi in base al termine medio dei suoi prodotti naturali che si ottengono attualmente e che si possono ripromettere per l'avvenire.

Art. 29. I diritti ipotecari, inerenti al fondo aggravato si estinguono riguardo al fondo da cedersi come corrispettivo della reluizione.

Quei pesi fondiari che per loro natura rimangono inerenti al fondo da ceder-
si o da dividersi, o devono concedersi nuovamente per riguardi all'economia rura-
le, verranno posti in conto nel farne la valutazione.

Art. 30. La cessione o divisione di fondi o terreni, nel che si avranno tutti i possi-
bili riguardi a far sì che si arrotondi il possesso fondiario degli interessati, sarà
ammisibile solo in quanto sia tuttora possibile un'economia rurale corrispondente
allo scopo. Qualora vi fosse un'inevitabile diversità fra il valore capitalizzato del
diritto di godimento ed il fondo che viene sostituito se ne farà il pareggio a dena-
ro, se le parti non si concertano altrimenti fra di loro.

Art. 31. La cessione di boschi di regola si farà solo per paese o Comuni od al
complesso degli aventi diritti.

Tali boschi si devono parificare nei rapporti di polizia forestale a boschi co-
munali.

Art. 32. La reluzione determinata in fondi e terreni, come pure il godimento deri-
vante da un bosco assegnato a tenore dell'art. 31 ad un Comune, forma una per-
tinenza del fondo avente diritto al godimento.

Nella consegna di capitali di reluzione si dovranno garantire i diritti di terze
persone secondo le vigenti leggi.

Sezione III — *Disposizione d'esecuzione*

Art. 33. L'esecuzione di queste disposizioni viene demandata in ogni territorio
d'amministrazione politica ad una Commissione provinciale da formarsi dallo sta-
to degli aventi diritti ed obbligati con l'intervento di membri periti, che dipenderà
da un Capo da noi nominato sopra proposta del Ministro dell'interno, e sarà po-
sta sotto l'immediata direzione del Ministero parimenti dell'interno come pure a
commissioni locali che verranno nominate secondo il bisogno e dipenderanno dal-
la Commissione provinciale.

Art. 34. La Commissione provinciale, rafforzata da giudici imperiali, deciderà,
esclusa la via giudiziaria, dei punti dell'art. 7, a) e) d) ed f), rimasti in contestazio-
ne fra l'avente diritto e l'obbligato.

Contro le relative decisioni si può interporre ricorso entro il termine perento-
rio di sei settimane al Ministero dell'interno, il quale deciderà in proposito defini-
tivamente, con l'intervento di consiglieri della Corte Suprema di Giustizia.

Art. 35. In tutti gli altri punti decide la Commissione provinciale, restando libero
d'interporre ricorso entro il termine perentorio di sei settimane al Ministero del-
l'interno, a cui è riserbata la decisione definitiva. Tali ricorsi si devono presentare
alla stessa Commissione provinciale.

Art. 36. Le Commissioni locali faranno le verificazioni necessarie per la decisione

della Commissione provinciale, e daranno le disposizioni occorrenti a questo scopo; esse redigeranno i componimenti a cui addivenissero le parti, e chiusa la per trattazione rassegheranno le loro proposte alla Commissione provinciale per la sua decisione.

Art. 37. Le cognizioni della Commissione provinciale devono indicare con precisione l'epoca in cui abbia a cominciare la attuazione del regolamento o della reluzione.

In casi urgenti, sino a tanto che venga attuato il regolamento o la reluzione, la Commissione provinciale darà le disposizioni provvisorie adattate alle circostanze. I reclami contro tali disposizioni provvisorie non hanno forza sospensiva.

Art. 38. Le cognizioni definitive, come pure i componimenti approvati hanno la medesima forza legale di cognizioni e transazioni giudiziarie ed al pari di queste il giudice civile a richiesta delle parti le porrà in esecuzione.

Art. 39. Le descrizioni dei confini e le demarcazioni che si rendessero necessarie in conseguenza della reluzione mediante fondi e terreni o mediante la loro divisione, come pure le depennazioni e le iscrizioni nei pubblici libri si ordineranno d'ufficio e senz'interpellare i creditori ipotecari a cui non compete di elevare difficoltà agli atti di regolamento e di reluzione.

Art. 40. Sopra questioni, al cui scioglimento occorrano cognizioni speciali di qualche ramo particolare le Commissioni si procureranno il parere di periti giurati.

Art. 41. Nelle trattative intraprese a tenore delle disposizioni di questa Patente, le dichiarazioni emesse dalle parti, o dai loro rappresentanti, i componimenti a cui addivennero e le concessioni da loro fatte non abbisognano, per essere legalmente valide, dell'assenso né dei creditori ipotecari, né degli aspettanti in caso di sopravvivenza, né dei curatori di un fondo soggetto al vincolo di sostituzione, di fedecomesso o di feudo, e nemmeno dell'approvazione dell'Autorità amministrativa o curatoria.

Art. 42. Tutti i documenti, le scritture, le trattazioni ed iscrizioni nei pubblici libri godono dell'esenzione dai bolli, e sono franchi di porto. Le spese di gestione verranno sostenute da ciascun Dominio.

Le spese per la descrizione dei confini e per la demarcazione dovranno sostenersi dalle parti.

Se la trattazione d'ufficio ha luogo in seguito a provocazione, le spese della Commissione locale si sosterranno dal provocante allorché la provoca non sia stata prodotta entro il termine da notificarsi dalla Commissione provinciale.

Art. 43. Dal giorno della pubblicazione di questa Patente i diritti della specie, dei quali secondo la disposizione dell'art. 6-a si deve d'ufficio intraprendere la trattazione, non possono più acquistarsi per usucapione, ed a partire dal detto giorno si

considererà come interrotto il possesso già prima cominciato ma però non ancora continuato per tutto il tempo richiesto all'usucapione. Simili diritti in generale non potranno per l'avvenire acquistarsi in altro modo che con un contratto steso in iscritto con dichiarazione d'ultima volontà, o con decisione giudiziaria pronunciata all'atto di divisione di fondi comuni, e ciò a condizione che l'accordata servitù venga riconosciuta dall'Autorità compatibile coi riguardi dovuti alla agricoltura e ne venga permesso l'esercizio. In nessun caso potrà pattuirsi che la servitù da concedersi non sia reluibile; e qualora vi fosse apposta una tale disposizione la si considererà come nulla e non avvenuta.

Il nostro Ministro dell'interno, d'intelligenza con quelli della Giustizia e delle Finanze in tutto ciò che li riguardino è incaricato dell'esecuzione di questa Patente, e si emetteranno le occorrenti ordinanze, istruzioni e norme.

9.2. Legge provinciale 9 gennaio 1866, n. 1. Per la Contea principesca del Tirolo
Emanazione del regolamento comunale e del regolamento elettorale per i Comuni

Sulla base della Legge 5 marzo 1862 (n. 18 del Boll. delle leggi dell'Impero), consenziente la Dieta della Mia Contea principesca del Tirolo, trovo di emanare l'annesso Regolamento comunale assieme al rispettivo Regolamento elettorale per Comuni, e di ordinare quanto segue:

Art. I. Questo Regolamento comunale ed il rispettivo Regolamento elettorale pei Comuni sono obbligatorii per tutti i Comuni della Mia Contea principesca del Tirolo, che non abbiano un proprio Statuto.

Art. II. Le determinazioni del I, II e III Capitolo del Regolamento comunale entrano tosto in attività.

Art. III. Devesi procedere senza indugio alla costituzione delle nuove Rappresentanze comunali in base al Regolamento elettorale pei Comuni, ed applicando le determinazioni del Capitolo III del Regolamento comunale.

Art. IV. Costituita che sia regolarmente in Comune la nuova Rappresentanza comunale, vi entrerà in pieno vigore il Regolamento comunale, in quanto lo stesso non fosse già entrato in attività giusta l'art. II.

Legge 7 giugno 1883, n. 94. Norme per la divisione di terreni comuni e la regolazione di diritti comuni di godimento e di amministrazione.

§ 1. — Le autorità competenti giusta la legge 7 giugno 1883 (B. L. I., N. 92) in affari di commassazione sono anche competenti nella procedura per la divisione di terreni e per la regolazione dei diritti comuni di godimento e di amministrazione di terreni, che rimangono indivisi, riguardo a quali, o;

a) esistono diritti di possesso e di godimento comuni fra le preesistenti autorità ed i Comuni o preesistenti sudditi, oppure fra due o più Comuni, ossia:

b) i quali vengano goduti in comune od alternativamente da tutti o da determinati membri di un Comune, di una o più frazioni del Comune, da vicinati o simili comunità agrarie (classi di contadini, dotati, singolaristi e simili), in forza della loro comunione personale o congiunta al possesso oppure dagli aventi diritto comune a terreni alternanti o variabili esistenti in alcuni paesi.

A queste Autorità compete anche in tale loro qualità la pertrattazione e la decisione di contestazioni, che nascono fra consorti dei preaccennati terreni (2, lett. c di questa legge) sul possesso o sulla proprietà di singole parti di questi terreni, poi la pertrattazione e la decisione su eventuali prestazioni mutue pel godimento di simili terreni o di singole parti dei medesimi, e queste Autorità dovranno sempre già al principio della loro attività esaminare, se esistano le circostanze giustificanti la loro competenza.

Dalla legislazione provinciale verrà determinata l'epoca del principio della competenza di queste autorità e da quella epoca in poi è esclusa la competenza di tutte quelle autorità alla cui sfera di attribuzione legale appartenerebbero altrimenti questi affari. Se però in quell'epoca simili affari fossero già pendenti presso il giudice ordinario, la competenza di esso in tal modo giustificata non verrà alterata per la competenza della autorità di divisione e di regolazione. In tal caso però si dovranno applicare per questi affari le norme vigenti per la procedura sommaria, a meno che con ciò non venisse pregiudicato un diritto formale già acquisito da una o l'altra parte litigante.

§ 2. — La divisione dei terreni determinati nel § 1 e la regolazione dei diritti comuni di godimento e di amministrazione per terreni rimanenti indivisi seguirà a seconda della presente legge e delle ordinanze in proposito da emanarsi dalla legislazione provinciale.

In ciò è riservato alla legislazione provinciale di determinare specialmente

a) quando simili terreni abbiano a rimanere indivisi, quando cioè abbiano a venir assoggettati alla procedura di regolazione i relativi diritti di godimento e di amministrazione;

b) se e secondo quali massime simili terreni, tostochè soggiacciono come terreni agricoli anche alla commassazione, possano venir divisi unitamente ad una commassazione;

c) se e quando sia d'aprirsi d'ufficio la procedura di divisione o di regolazione, quando invece appena dietro domanda dei consorti, del pari se e quando persone, le quali non sono consorti, ma che però per qualsiasi titolo pretendano un diritto di godimento comune od alternante su questi terreni possono venir diffidati, sotto cominatoria di perdere il loro diritto, mediante un editto contenente un termine di novanta giorni a far valere questo diritto presso il giudice ordinario secondo le norme vigenti per la procedura sommaria;

d) come sia da procedersi nella fissazione del piano di divisione o di regolazione, quando questo piano abbisogni di una dilucidazione da parte dei singoli consorti, ed in qual modo abbia a seguire questa deliberazione;

e) in quanto in un piano di regolazione l'amministrazione ed il regolamento regolari possano venir affidate ad un amministratore da eleggersi dai consorti o da nominarsi dalla autorità, in quanto in caso di modificazioni importanti, proposte per la manutenzione o per miglior godimento di simile terreno, i consorti in minoranza debbano conformarsi alla decisione di un giudizio arbitrale o di una autorità amministrativa;

f) secondo quali massime debbano in congiunzione con una divisione o regolazione eseguirsi e mantenersi in istato durevole le opere comuni, che sono necessarie per la migliore utilizzazione di

un terreno di conguaglio o per l'esercizio stabile dei diritti regolati, nel che però dovrà rimanere inalterata la legale sfera di attribuzioni di quelle autorità, le quali sono competenti per ferrovie e strade pubbliche, ed in quelli affari, che sono regolati da norme edili;

g) se la procedura abbia ad estendersi soltanto a terreni, oppure anche ad altre sostanze immobili od anche mobili delle comunità agrarie indicate al § 1;

h) quale ingerenza abbiano a prendere sull'andamento della pertrattazione le Giunte distrettuali e provinciali;

i) finalmente la legislazione provinciale dovrà nel caso, che la legge dell'Impero 7 giugno 1883 (B.L.I., N. 92) accennata nel precedente § i per mancanza di una legge provinciale sulla commassazione nella rispettiva provincia non fosse entrata in vigore (della relativa legge dell'Impero) emanare le prescrizioni ulteriori specialmente necessarie per gli scopi della presente legge in consonanza colle norme di massima della precitata legge dell'Impero del 7 giugno 1883 (B. L. E.. N. 92).

§ 3. — Dietro domanda di un consorte si potrà congiungere con adesione dell'autorità alla divisione anche un terreno di proprietà esclusiva del medesimo, se ciò apparisse utile per la comunità.

Per l'uguale motivo si potranno in una divisione o regolazione compensare con danaro differenze irrilevanti fra le quote di singoli consorti ed i conguagli per ciò devoluti.

In quanto con ciò non appariscano compromessi i diritti di terze persone simili conguagli in danaro potranno estradarsi ai consorti a ciò rimessi già nel corso della pertrattazione.

§ 4. — Terze persone, che hanno un diritto iscritto nei libri fondiari sul terreno stesso assoggettato alla divisione od alla regolazione, oppure sopra un diritto di godimento di altra persona aggravante questo terreno, o sopra quel terreno, col cui possesso è congiunto questo diritto di godimento possono bensì a tutela di questo diritto partecipare alla procedura di divisione o di regolazione non possono però impedire con protesta la divisione o la regolazione. Per le iscrizioni ipotecarie, che hanno luogo in base ad una divisione o regolazione, non si assumeranno queste persone.

§ 5. — I diritti di terze persone, che sono iscritti sul terreno assoggettato alla divisione, si trasferiranno sulle parti formate da questo terreno. Da ciò sono eccettuate servitù prediali (v. 474 c. c.), le quali divengono superflue al fondo dominante in seguito ad una divisione od alle opere di irrigazione, di prosciugamento o di strade congiunte ad una divisione e cessano senza diritto ad indennizzo.

I diritti di terze persone, che sono iscritte nei libri fondiari solo sul diritto di godimento del terreno assoggettato alla divisione, saranno trasferiti su quei conguagli, che subentrano in luogo del diritto abolito di godimento anche riguardo a quei diritti, che sono iscritti nei libri fondiari sul terreno col cui possesso è unito questo diritto di godimento.

§ 6. — I crediti determinati in cifra, i quali sono con iscrizione ipotecaria sopra un fondo assoggettato alla divisione, rimangono, se una parte di questo terreno nella divisione viene assegnata al Comune, alla frazione comunale, al vicinato o ad una comunità agraria, assicurate esclusivamente su questa parte, semprechè simili crediti siano completamente coperti entro i due primi terzi del valore di questa parte da determinarsi secondo il reddito netto centuplo catastale di questa parte.

Se ciò non fosse del caso, si dovrà rifondere tosto al creditore il resto non coperto del credito, e se nessuna parte del terreno assoggettato alla divisione fu assegnata al Comune, alla frazione comunale, al vicinato o ad una comunità agraria, si dovrà rifondere l'intero credito da tutti i consorti in proporzione ai loro diritti parziali presi a base della divisione. Il creditore però non potrà in tal caso rifiutare l'accettazione del pagamento nemmeno pel motivo, che il suo credito non sia peranco scaduto.

Se il credito assicurato con ipoteca sovra un terreno assoggettato alla divisione non suona sovra un importo determinato in cifre, l'autorità dovrà tentare un accordo fra gl'interessati per fissare simile importo, ed a seconda che ciò riesca o meno, o applicare le disposizioni di questo paragrafo oppure rimettere il credito come aggravio simultaneo sovra tutti i conguagli assegnati dal terreno diviso.

Le premesse disposizioni sono applicabili a crediti assicurati mediante iscrizione ipotecaria a favore d'istituti, i quali giusta i loro statuti sono facoltizzati a dare mutui solo verso una sicurezza maggiore, in quanto con ciò non venga toccata la sicurezza maggiore prescritta dagli statuti dei medesimi.

§ 7. — Le dichiarazioni emesse e le dichiarazioni conchiusse nel corso della procedura di divisione o di regolazione non abbisognano dell'adesione di terze persone, nè soggiacciono all'approvazione di autorità amministrative o curatorie, ferma però l'approvazione eventualmente riservata alle Giunte distrettuali o provinciali dalla legge provinciale.

In vece dell'approvazione dell'autorità curatoria occorre però l'approvazione della Commissione provinciale o ministeriale.

§ 8. — Il piano di divisione o di regolazione abbisogna della conferma dell'autorità. Contro il piano di divisione di regolazione approvato non potrà chiedersi una restituzione nello stesso pristino.

§ 9. — Se il valore di un conguaglio preso a base di un piano di divisione venisse diminuito prima della consegna in seguito ad un fatto anche accidentale, il consorte rimesso a questo conguaglio potrà entro sessanta giorni dopo effettuata la relativa parte del piano chiedere dagli altri consorti un compenso del valore, il quale se si tratta di terreni, si presterà in terreni, in tutti gli altri casi poi in danaro.

Se un consorte venisse danneggiato per inosservanza delle disposizioni emesse dall'autorità pel trapasso nei rapporti di possesso o di godimento derivati dalla divisione, od anche in altro modo, esso potrà entro sessanta giorni dopo effettuata la relativa parte del piano chiedere, da quei consorti, i quali cagionarono tale danno, un indennizzo in danaro.

Se in una divisione o regolazione incorse uno sbaglio di misurazione o di calcolo, il consorte da ciò danneggiato potrà chiedere entro un anno dopo effettuata la relativa parte del piano, dai consorti, i quali avvantaggiarono in seguito allo sbaglio, un indennizzo, il quale, se lo sbaglio si riferiva a terreno, dovrà prestarsi in terreno, li tutti gli altri casi poi in danaro.

§ 10. — Se le condizioni del possesso fondiario, che servirono di base ad un piano di divisione si cangiarono nel periodo di tempo fra la approvazione e l'effettuazione del piano per forza maggiore (cambiamenti nel corso di acque, guasti durevoli per inondazioni, dirupamenti e simili) in modo sì rilevante, che col conguaglio di valore previsto nel § 9 non vi si possa rimediare, la commissione provinciale potrà dietro domanda di una parte direttamente interessata sospendere in parte od in tutto il piano di divisione, ed in quanto le circostanze rendano ancora possibile e desiderabile una divisione, ordinare nuovi lavori preliminari e la compilazione di un nuovo piano di divisione.

Contro tale disposizione è libero ad ogni consorte il ricorso alla Commissione ministeriale entro i giorni decorribili dal giorno dell'intimazione della relativa ordinanza.

§ 11. — I diritti, che sono assicurati sovra un terreno assoggettato alla divisione a favore di terze persone, vengono trasferiti con esenzione da tasse sovra un terreno di conguaglio, semprechè col trasferimento non debba iscriversi nè un cambiamento nella persona dell'avente diritto, nè un cambiamento nell'estensione del diritto.

I trapassi di proprietà od acquisti di diritti in base al piano di divisione o di regolazione sono esenti da tasse durante il periodo di quindici anni dopo entrata in vigore la presente legge

§ 12. — Le decisioni legalmente valide pronunciate e le convenzioni approvate dalle autorità a ciò competenti hanno l'efficacia legale di decisioni giudiziarie od in quanto si tratti di affari dell'amministrazione politica, di decisioni politiche, rispettivamente di convenzioni e saranno al pari di quelle da eseguirsi dalle autorità a ciò competenti fuori del caso di una divisione o regolazione effettuata in base alla presente legge.

§ 13. — Sono esenti da bolli e da tasse immediate tutte le istanze, i protocolli, gli allegati, i documenti legali, le dichiarazioni, spedizioni, convenzioni, legalizzazioni, e vidimazioni nella procedura di divisione o di regolazione, in quanto non ne venga fatto un uso diverso.
Le copie della mappe catastali occorrenti in tal procedura si estraderanno a metà del prezzo di tariffa.

§ 14. — Le spese occorse in questa procedura per la remunerazione, per le competenze di viaggio o per le spese di cancelleria del commissario locale e dei funzionari dello Stato eventualmente impiegati, saranno sostenute dal tesoro dello Stato.
Verrà determinato dalla legislazione provinciale, chi abbia a sostenere le altre spese ed in qual modo siano da ripartirsi fra le persone a ciò obbligate.

§ 15. — La presente legge entra in vigore contemporaneamente alle disposizioni legali riservate alla legislazione provinciale, e coll'epoca medesima cessa di vigore la Patente Imperiale 5 luglio 1853 (B. L. I., N. 130) relativamente ai diritti di possesso e di godimento comuni accennati nella stessa al § I, n. 4.

§ 16. — L'esecuzione della presente legge è demandata ai Ministri d'Agricoltura, dell'Interno, della Giustizia e delle Finanze.

www.demaniocivico.it

dalle autorità a ciò competenti hanno l'efficacia legale di decisioni giudiziarie od in quanto si tratti di affari dell'amministrazione politica, di decisioni politiche, rispettivamente di convenzioni e saranno al pari di quelle da eseguirsi dalle autorità a ciò competenti fuori del caso di una divisione o regolazione effettuata in base alla presente Legge.

Art. 13. Sono esenti da bolli e da tasse immediate tutte le istanze, i protocolli, gli allegati, i documenti legali, le dichiarazioni, spedizioni, convenzioni, legalizzazioni, e vidimazioni nella procedura di divisione o di regolazione, in quanto non ne venga fatto un uso diverso.

Le copie delle mappe catastali occorrenti in tal procedura si estraderanno a metà del prezzo di tariffa.

Art. 14. Le spese occorse in questa procedura per la remunerazione, per le competenze di viaggio o per le spese di cancelleria del commissario locale e dei funzionari dello Stato eventualmente impiegati, saranno sostenute dal tesoro dello Stato.

Verrà determinato dalla legislazione provinciale, chi abbia a sostenere le altre spese ed in qual modo siano da ripartirsi fra le persone a ciò obbligate.

Art. 15. La presente Legge entra in vigore contemporaneamente alle disposizioni legali riservate alla legislazione provinciale, e coll'epoca medesima cessa di vigore la Patente Imperiale 5 luglio 1853 (BLI, n. 130) relativamente ai diritti di possesso e di godimento comuni accennati nella stessa all'art. 1, n. 4.

Art. 16. L'esecuzione della presente Legge è demandata ai Ministri d'agricoltura, dell'interno, della giustizia e delle finanze.

9.4. Legge Provinciale 19 giugno 1909, n. 61. Per la Contea principesca del Tirolo.

Sulla divisione dei terreni comuni e la regolazione dei diritti di godimento e di amministrazione che vi si riferiscono

Coll'adesione della Dieta provinciale della Mia Contea principesca del Tirolo, trovo di ordinare in appoggio alle disposizioni contenute nella Legge dell'Impero 7 giugno 1883, BLI, n. 94, quanto segue:

I — *Della divisione e regolazione in genere*

Art. 1. I terreni comuni possono venir assoggettati alla divisione od alla regolazione a termini della presente Legge o delle ordinanze in proposito da emanarsi in base alla medesima.

Art. 2. Colla divisione le porzioni del terreno anteriormente di proprietà comune, vengono trasferite nel libero possesso dei consorzi.

La divisione può essere o generale o speciale o singolare.

A) La *divisione generale* dei terreni comuni è la divisione di essi:

- 1) fra le cessate Superiorità da un lato ed i Comuni (luoghi) oppure i cessati dipendenti dall'altra, oppure:
- 2) fra i Comuni (luoghi) o le frazioni di un Comune (parti di luoghi), oppure:
- 3) fra il Comune (luogo) o la frazione di esso (parte di luogo) da un lato ed una comunità agraria (classe di contadini, ecc.) dall'altra, oppure:
- 4) fra due o più comunità agrarie.

B) La *divisione speciale* di terreni comuni è l'ulteriore divisione della parte comune toccata nella divisione generale o del possesso fondiario comune in genere.

- 1) fra i cessati dipendenti, oppure:
- 2) fra i soci di una comunità agraria (classe di contadini, dotati, singolaristi, ecc.), oppure:
- 3) fra i consorti di terreni alternanti o variabili.

C) La *divisione singolare* è la tacitazione e la separazione dal terreno comune di uno o più consorti lasciando intatta la comproprietà degli altri consorti.

Art. 3. La regolazione dei diritti comuni di godimento consiste a seconda delle circostanze speciali del caso o nel determinare le parti aliquote secondo le quali i singoli aventi diritto devono suddividere fra loro il complesso degli utili che se ne ricavano periodicamente oppure nel fissare i singoli diritti di godimento stessi od una parte dei medesimi secondo l'estensione, il luogo e la maniera di esercitarli nonché giusta il tempo, la durata e la misura di questo godimento.

La regolazione dei diritti di amministrazione rispetto a terreni comuni ha luogo a sensi di questa legge solo in quanto l'amministrazione di tali terreni non sia già stata regolata in base al regolamento comunale od altre prescrizioni che riguardano i beni comunali, oppure in quanto, entro i limiti di quest'ultima regolazione si manifestassero necessari ancora speciali provvedimenti nell'interesse di una proficua amministrazione di terreni goduti come bene comunale.

Art. 4. Sono terreni comuni a sensi della presente Legge quelli, riguardo ai quali o:

- a) esistono diritti comuni di possesso e di godimento fra cessate signorie e Comuni (luoghi) o cessati dipendenti, nonché fra due o più Comuni (luoghi), oppure:

b) che vengono goduti in comune od alternando da tutti o da certi membri di un Comune (luogo), da una o più frazioni di un Comune (parti di luogo), vicinie o simili comunità agrarie (classi di contadini, dotati, singolaristi, ecc.), in forza della loro comunione personale derivante da un determinato possesso, oppure dagli aventi diritto comune a terreni cosiddetti alternanti o variabili.

Art. 5. Laddove nella presente Legge si parla di terreni comuni senza altra speciale indicazione s'intenderanno i terreni accennati all'art. 4.

A questi terreni appartengono — salvi i diritti derivanti da una usucapione già compiuta — anche quelli soggetti anteriormente ad un godimento comune a sensi dell'art. 4, ma che nel frattempo in seguito alla divisione materiale passarono nel possesso individuale, qualora la divisione non sia stata né approvata dalla competente autorità né iscritta nei libri fondiari. Appartengono inoltre a questi terreni quelli indicati nell'art. 4, che nei libri fondiari sono assegnati ai presentanei possessori di determinate realtà in parti ideali.

Quei terreni che in esecuzione alla Patente Imperiale del 5 luglio 1853, BLI, n. 130 sono stati ceduti ad un Comune, ad un luogo o ad un complesso di aventi diritto per il godimento ed il possesso comuni, al verificarsi delle premesse accennate all'art. 4, non sono punto esclusi dall'applicazione di questa Legge, come non lo è il bene comunale che a mente dell'art. 63 del regolamento comunale del 9 gennaio 1866, BLP, n. 1, soggiace ad un godimento comune.

In quella vece non sono da annoverarsi fra i terreni indicati nell'art. 4 quelli che appartengono al patrimonio di un Comune (luogo), e che non vengono goduti direttamente dai membri comunali, ma che vengono sfruttati col cederli in affitto od in un altro modo a favore del patrimonio del Comune (luogo).

Per una ripartizione del bene comunale in base alla presente Legge è necessaria l'approvazione della Giunta provinciale.

Art. 6. Quale godimento comune od alternato di un terreno come premessa necessaria per l'applicazione di questa legge s'intende:

- 1) l'uso del suolo in comune o alternato a scopo di coltura o di pascolo, oppure:
- 2) il ricavarne in egual modo erba, canne, legna, torba, corteccia, piote o strame.

E qui non havvi alcuna differenza, se il godimento non è eguale per tutti, ma varia a seconda dell'estensione, del tempo, del modo di usufruirne e dell'unità di misura.

Art. 7. Se una comunità agraria oltre ai terreni indicati all'art. 4 possiede ancora altri fondi o sostanza mobile, anche questi sono da comprendersi nella divisione e regolazione secondo la presente Legge.

Art. 8. Dietro domanda di un consorte (art. 26) si potrà congiungere con adesione dell'autorità alla divisione anche un terreno di proprietà esclusiva del medesimo, se ciò apparisce utile per un favorevole scioglimento della comunità.

Per lo stesso motivo si potranno in una divisione o regolazione compensare

in danaro differenze irrilevanti fra le quote dei singoli consorti ed i conguagli per ciò devoluti.

In quanto con ciò non appaiono compromessi i diritti di terze persone simili conguagli in danaro potranno estradarsi ai consorti a ciò rimessi già nel corso della pertrattazione (art. 3 della Legge dell'Impero).

Quale differenza insignificante a sensi del secondo capoverso è da riguardarsi in ogni modo quella che non supera la ventesima parte del valore della quota dal conguagliarsi o da regolarsi del rispettivo consorte, e precisamente tenendo conto degli aumenti o delle diminuzioni di suolo che derivano dalla esecuzione di opere di economia rurale o dal conguaglio di controprestazioni (articoli 87-89 e 107).

Art. 9. Parti di terreni comuni, che per la loro posizione sono soggette in modo speciale a danneggiamenti, o su cui gravitano speciali oneri, che difficoltano essenzialmente la divisione, possono escludersi da quest'ultima. Fra questi terreni sono da annoverarsi particolarmente quelli, che in confronto di altri terreni comuni sono esposti ad un pericolo molto maggiore di essere danneggiati da inghiaamenti, dilamazioni, rotture di argini od inondazioni, o sui quali gravitano oneri reali sproporzionatamente elevati o di un valore difficile da determinarsi.

Art. 10. Colla divisione e la regolazione deve procedere di pari passo l'esecuzione di quelle opere comuni, che sono necessarie per rendere possibilmente accessibili i terreni di conguaglio senza servitù, per la conveniente amministrazione economica degli stessi o per l'esercizio sicuro e corrispondente dei diritti regolati. Persone estranee ai consorti possono protestare contro le rispettive disposizioni solo nel caso, che loro ne derivasse un rilevante svantaggio.

(Omissis)

II — *Delle persone interessate nella divisione o regolazione*

Art. 26. Come consorti si riguarderanno:

- 1) coloro che si trovano nel possesso di terreni comuni, o che:
- 2) sono investiti di un diritto di compartecipazione agli utili, che sia fondato sull'appartenenza ad una comunità di aventi diritto formata dai cessati dipendenti, dai membri dei Comuni o delle classi aventi diritto al godimento, rispettivamente dal gruppo di aventi diritto al godimento di terreni alternanti o variabili, sia che tale appartenenza dipenda dalla loro comunione personale ovvero dal diritto di proprietà su un'altra realtà;
- 3) coloro che si trovano nell'effettivo godimento dei civanzi della rendita dopo soddisfatte le pretese degli altri consorti, infine
- 4) i Comuni (luoghi) — anche fuori del caso del verificarsi delle premesse accennate ai punti 1, 2 e 3 — se gli stessi sono iscritti nei libri fondiari quali proprietari dei terreni oppure se i terreni, che non sono intavolati in alcun libro fondiario sono però assegnati ai Comuni per il pagamento delle imposte.

Le persone che non sono consorti a mente delle disposizioni surriferite o che per qualsiasi titolo legale pretendono un diritto di godimento comune od alternativo su simili terreni, non possono far valere questa pretesa se non nel modo indicato nell'art. 69.

Quali interessati direttamente nella divisione o regolazione s'intenderanno i consorti e le persone interessate a sensi dell'art. 29 a differenza delle persone interessate giusta gli articoli 31-34 solo indirettamente.

Art. 27. Nella divisione ogni consorte da tacitarsi ha, a seconda del valore della sua parte, fissato di comune accordo od in base al parere di periti, diritto ad essere soddisfatto dai terreni comuni o da eventuali altri terreni compresi a sensi dell'art. 8 nella divisione, colla riserva di un eventuale conguaglio in danaro per differenze irrilevanti e per l'eventuale diminuzione del valore in genere della superficie da dividersi in causa di lavori di economia agricola o per il conguaglio di controprestazioni di terreni.

Qualora circostanze speciali non richieggano una proporzione diversa, quella stabilita nel primo capoverso sarà normativa anche per la pretesa di un consorte di essere soddisfatto dal valore complessivo delle altre realtà o beni patrimoniali compresi all'evenienza nella divisione a mente dell'art. 7.

Art. 28. Nella regolazione ogni consorte ha diritto di pretendere che gli venga assegnata una parte aliquota del godimento complessivo, che per qualità e quantità corrisponda al rapporto del suo attuale diritto coi diritti degli altri consorti, oppure qualora la regolazione consistesse nel precisare i singoli diritti di godimento, all'intatta conservazione del suo diritto; in entrambi i casi colla riserva di eventuali conguagli in danaro per differenze irrilevanti e di quelle limitazioni, che o sono necessariamente congiunte coll'opportuna regolazione dell'esercizio dei singoli diritti o che derivano da una proporzionata restrizione di tutti o di determinati diritti di godimento ad efficace protezione della produttività del terreno.

Qualora per raggiungere quest'ultimo scopo determinati diritti di godimento si restringessero o venissero esclusi di maniera che singoli consorti ne avessero a sentire uno svantaggio sproporzionato, questi dovranno venir compensati a carico del complesso dei consorti o coll'assegno od ampliamento di altri diritti di godimento o verso conguaglio in danaro, a seconda che l'una o l'altra misura si presenti più adatta o più rispondente ai desideri degli interessati.

Art. 29. Le persone che hanno diritto a controprestazioni ed in ispecie a prestazioni periodiche a cui sono tenuti tutti i consorti come tali o qualcuno di essi per il godimento dei terreni comuni o di singole parti dei medesimi (art. 1, capoverso 2 della Legge dell'Impero) possono pretendere, che nella divisione il conguaglio delle loro pretese avvenga in danaro o colla cessione di terreni a seconda che l'uno o l'altro modo di reuizione venga ritenuto dall'autorità come corrispondente, e che nella regolazione vengano ordinati i vicendevoli rapporti in modo consentaneo agli interessi di entrambe le parti.

Questi interessati possono partecipare, anche qualora non fossero essi stessi consorti, alle trattative di regolazione nella misura necessaria per far valere la pretesa loro spettante e far uso del diritto suaccennato.

Art. 30. Del resto per la valutazione delle quote sui terreni a norma del primo alinea dell'art. 27 e per il calcolo e l'assegno dei relativi compensi, come pure per la regolazione dei diritti di godimento di conformità alle prescrizioni dell'art. 28, nonché per la valutazione prevista nell'art. 29 di eventuali controprestazioni si dovrà attenersi alle direttive contenute nelle prescrizioni sulla procedura di divisione e di regolazione (capitolo III) e nelle relative ordinanze.

Art. 31. Terze persone che hanno un diritto iscritto nei libri fondiari o sul terreno stesso assoggettato alla divisione od alla regolazione, oppure sopra un diritto di godimento di altra persona aggravante questo terreno, o sopra quel terreno, col cui possesso è congiunto questo diritto di godimento, possono bensì a tutela di questo diritto partecipare alla procedura di divisione e regolazione, non possono però impedire con protesta la divisione o la regolazione.

Oltracciò per le iscrizioni che si fanno in base ad una simile divisione o regolazione non avrà luogo un'audizione di questi interessati (art. 4 Legge dell'Impero).

Il commissario locale dovrà invitare alla trattativa le persone interessate indirettamente, qualora ciò sembrasse opportuno per chiarire le circostanze o per facilitare un accordo, le stesse potranno però presenziare le trattative di divisione e di regolazione anche senza invito da parte dell'autorità.

Le autorità dovranno in ogni tempo aver riguardo segnatamente nell'approvare un piano di divisione o di regolazione, che non vengano lesi i diritti delle persone indirettamente interessate.

Art. 32. I diritti di terze persone, che sono iscritti nei libri fondiari sul fondo assoggettato alla divisione saranno trasferiti sulle parti formate dal rispettivo fondo.

Si eccettuano le servitù prediali (art. 474 cc) che in seguito ad una divisione od alla costruzione di un'opera di irrigazione, prosciugamento o di una comunicazione stradale congiunta con una divisione si rendono inutili per il fondo dominante e vanno a cessare senza pretesa ad indennizzo.

I diritti di terze persone, che sono iscritti nei libri fondiari sul solo godimento del terreno assoggettato alla divisione saranno trasferiti su quei conguagli, che subentrano in luogo del diritto di godimento abolito. Questi conguagli subentrano in luogo del diritto abolito di godimento anche riguardo a quei diritti, che sono iscritti nei libri fondiari sul terreno, col cui possesso è unito questo diritto di godimento (art. 5 della Legge dell'Impero).

Art. 33. I crediti determinati in cifre, i quali sono assicurati con iscrizione ipotecaria su un fondo assoggettato alla divisione, rimangono, se una parte di questo terreno viene assegnata al Comune (luogo), alla frazione comunale, al vicinato o ad una comunità agraria, assicurati esclusivamente su questa parte, sempreché simili

crediti siano completamente coperti entro i due primi terzi del valore di questa parte da determinarsi secondo il reddito netto ventuplo catastale di questa parte.

Se ciò non fosse il caso, si dovrà rifondere tosto al creditore il resto non coperto del credito, e se nessuna parte del terreno assoggettato alla divisione fu assegnata al Comune (luogo), alla frazione comunale, al vicinato o ad una comunità agraria, si dovrà rifondere tantosto al creditore l'intero credito da tutti i consorzi in proporzione dei loro diritti parziali presi a base della divisione.

Questi in tal caso non potrà rifiutare l'accettazione del pagamento nemmeno pel motivo, che il suo credito non sia paranco scaduto.

Se il credito assicurato con ipoteca su un terreno assoggettato alla divisione non suona su un importo determinato in cifre, l'autorità dovrà tentare un accordo fra gli interessati per fissare simile importo, ed a seconda che ciò riesca o meno, o applicare le disposizioni di questo paragrafo, oppure rimettere il credito come aggravi simultaneo su tutti i conguagli assegnati dal terreno diviso.

Le premesse disposizioni sono applicabili a crediti assicurati mediante iscrizione ipotecaria a favore di istituti, i quali giusta i loro statuti sono facoltizzati a dare mutui solo verso una sicurtà maggiore in quanto con ciò non venga toccata la sicurtà maggiore prescritta dagli statuti dei medesimi (art. 6 della Legge dell'Impero).

Art. 34. Le dichiarazioni emesse e le convenzioni concluse nel corso della procedura di divisione o di regolazione non abbisognano dell'adesione di terze persone, né soggiacciono all'approvazione di autorità amministrative o curatorie, ferma però l'approvazione eventualmente riservata da questa legge alla Giunta provinciale. Invece dell'approvazione dell'autorità curatoria occorre però l'approvazione della commissione provinciale o ministeriale (art. 7 della Legge dell'Impero).

Se Comuni senza statuto proprio, frazioni od istituti di essi (luoghi) partecipano quale parti direttamente interessate alla procedura di divisione o di regolazione, la Giunta provinciale dovrà designare in rappresentanza di questi Comuni (luoghi), frazioni od istituti comunali appena dopo l'avviamento della procedura (art. 65) un suo incaricato. Questo incaricato è autorizzato a stipulare a nome degli stessi accordi e convenzioni, a cui questi Comuni (luoghi), frazioni ed istituti comunali incombe di partecipare.

Art. 35. I rapporti di diritto creati nel corso della procedura di divisione e di regolazione in seguito a decisioni o disposizioni dell'autorità od in forza di dichiarazioni degli interessati date in confronto dell'autorità, allo scopo di eseguire la divisione o regolazione saranno legalmente impegnativi nei trapassi di proprietà anche per i successori legali e ciò perfino nel caso che questi fossero subentrati nel possesso in seguito ad un'asta giudiziaria.

Art. 36. Dichiarazioni date a protocollo presso l'autorità nel corso della procedura di divisione e di regolazione possono venir revocate solo qualora avuto riguardo allo stadio dei lavori di divisione e di regolazione tale revoca non possa apporta-

re, a giudizio della commissione provinciale, un inceppamento rilevante di questi lavori.

Art. 37. Nel corso della procedura di divisione e regolazione l'esercizio dei diritti viene impedito od alterato solo in quanto l'autorità allo scopo di agevolare il passaggio nelle nuove forme del possesso fondiario abbia preso misure provvisorie.

Astraendo da questa eventualità l'esercizio dei diritti rimane inalterato durante questa procedura e non vengono inceppati per la procedura di divisione e di regolazione atti esecutivi in base a sentenze giudiziali passate in giudicato od a convenzioni giudiziali.

(*Omissis*)

10. LOMBARDIA E VENETO

10.1. Decreto 23 dicembre 1803, anno secondo Disposizioni sui debiti dei Comuni e loro attività⁽¹⁾

Art. I. Tutti i debiti legittimamente contratti dai Comuni incumbono ai medesimi.

Art. II. Sono ad essi conservati tutti i beni ed altre attività loro competenti.

Art. III. Pei debiti legittimamente contratti dai Comuni per cause indipendenti dalle somministrazioni militari fatte posteriormente al 1^o maggio 1796, ove siano liquidati a norma degli articoli 4 e 6 della Legge 21 settembre anno I, 1802, è in facoltà de' loro Creditori escuterli nelle vie regolari pel pagamento coi mezzi espressi nei paragrafi 1 e 2 dell'art. 133 della Legge 24 luglio anno I, 1802. Tale escussione per ora non ha luogo riguardo ai debiti contratti dai Comuni per cui ai medesimi può competere il rimborso verso la Nazione.

Art. IV. Ove tali mezzi non bastino, possono i Comuni esser escussi sulle loro proprietà ed altre attività obbligate pei detti debiti.

Art. V. Sono eccettuati dall'escussione i pascoli, i boschi e gli edificj di proprietà de' Comuni, in quanto siano necessarj agli usi de' medesimi e de' loro abitanti. Questa necessità è conosciuta e determinata dal Governo, sentito eziandio il creditore.

Art. VI. I Comuni che non possono soddisfare i loro debiti coi mezzi espressi negli

(1) Divenuto legge della Repubblica lo stesso giorno, con il numero d'ordine 97.